

(N. 1380-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1950

Comunicata alla Presidenza il 24 novembre 1950

Emissione di Buoni del tesoro novennali 5 per cento a premio.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge intitolato semplicemente: « Emissione di buoni del Tesoro novennali 5 per cento a premio », si propone di fornire al Governo mezzi atti a fronteggiare spese straordinarie già impegnate ed in via di maturazione. Erroneamente, quindi, si è parlato di prestigio destinato a spese militari eccezionali. Certamente il coacervo delle spese potrà anche comprendere spese militari eccedenti gli stanziamenti di bilancio od extra bilancio, ma è da escludere che esse siano motivo determinante e beneficiarie esclusive o prevalenti del prestito. Vi sono spese di investimenti deliberate dal Parlamento e per le quali non esistono ancora gli stanziamenti o sono risultati insufficienti gli stan-

ziamenti disposti. L'ottava nota di variazione di bilancio 1949-50 ne fornisce persuasiva documentazione. E da allora altri impegni imprescindibili sono maturati, ed attendono lo adempimento.

Basti ricordare ad essi: i 20 miliardi per le bonifiche agrarie; i 60 miliardi richiesti per l'I.R.I.; gli stanziamenti massicci per la ricostruzione ferroviaria, per il Sulcis, per gli zolfi siciliani, per l'Azienda nazionale delle strade statali, per la Marina mercantile, per gli aeroporti, ecc., investimenti tutti che non solo non contrasteranno le esigenze dell'economia privata, ma si affiancano ad essa in opere produttive.

Ad attenuare i timori di assorbimento del prestito nelle spese militari straordinarie, va tenuto presente, che i primi 50 miliardi dei 150 in tre esercizi per le esigenze del Patto atlantico, non graveranno sul prestito, a seguito dell'entrata in bilancio di 60 miliardi, in dipendenza del disegno di legge recante modifiche alla legge 23 febbraio 1950, n. 55, approvato dalle due Camere.

Ma a questo riguardo, circa la destinazione del prestito, ogni preoccupazione cade, di fronte al fatto che i suoi proventi non potranno essere utilizzati ed impiegati che con disegni di legge da sottoporsi all'esame, alla discussione ed alla approvazione del Parlamento, qualunque sia la direzione, la natura, l'importo della spesa da affrontarsi.

Chiarito così il significato ed il fine del prestito, e, per la sua utilizzazione, il pieno e rigoroso rispetto del controllo parlamentare, possiamo passare all'esame delle modalità con le quali, secondo il disegno di legge, il prestito deve essere organizzato e mandato ad effetto.

Primo punto: la durata della sua effettuazione. Normalmente all'annuncio del prestito si accompagna l'indicazione del periodo di mesi entro cui sarà aperto alle sottoscrizioni. Così il Prestito della Ricostruzione usufruì di quattro mesi: settembre-dicembre 1946. Analogamente il recente prestito « Conversione »: gennaio-aprile 1950.

L'attuale disegno di legge, con dizione, forse meno propria, parla genericamente di emissione di nuove serie di buoni del Tesoro novennali durante gli esercizi 1950-51 e 1951-52. Il che potrebbe essere interpretato nel senso che il Governo possa emettere a getto continuo buoni del Tesoro novennali per 18 mesi quanti ne decorrerebbero dal gennaio 1951 al 30 giugno 1952. Ma ciò evidentemente non è, perchè ogni emissione importa condizioni tecniche di preparazione e di esecuzione contenute necessariamente in limiti di tempo ben precisi, sia per il doveroso riguardo alla massa dei risparmiatori cui è rivolto l'appello, sia per le inderogabili esigenze della esecuzione materiale di tutte le operazioni che il prestito importa, onde potrebbe, tutt'al più, pensarsi a due emissioni, una nell'esercizio 1951 e l'altra nel-

l'esercizio 1952; e questa potrebbe anche non avvenire od avvenire in misura ridotta nella eventualità di possibili evenienze, fra cui lo stesso esito della prima emissione.

Resta tuttavia il dubbio sulla opportunità di autorizzare con un solo provvedimento più emissioni, innovandosi ad una prassi tradizionale, per cui ogni emissione, viene disposta con autonomo provvedimento: il che appare anche logico e prudente, data la possibile diversità dall'una all'altra emissione delle condizioni economiche, le quali richiamano volta per volta la attenzione del Governo e la conseguente decisione sul prestito; e date ancora le difficoltà tecniche e funzionali, magari diverse, che ogni emissione comporta.

Per queste considerazioni la Commissione ha meditato se non sia più conveniente fare luogo, con questo disegno, ad una sola emissione, naturalmente senza alcun pregiudizio di altre eventuali emissioni che si ravvisassero necessarie, e che con analogo provvedimento, potranno venire deliberate.

Il Presidente ed il relatore della Commissione hanno manifestato al Ministro del tesoro questo pensiero, e il Ministro ha comunicato che il Governo consente alla conseguente variazione dell'articolo 1 del disegno di legge.

Secondo punto: possibilità di reperire mezzi straordinari per altra via. Il problema si impone qui in termini oltremodo semplici. Tre sono le vie possibili: pressione tributaria e prelevamenti fiscali, prestiti obbligatori, prestiti volontari.

Lo sforzo della finanza per acquisire al bilancio sempre maggiori introiti ordinari e straordinari è alla vista di tutti: i conti mensili del tesoro e le informazioni periodiche fornite dal Ministero delle finanze ne danno sicura testimonianza. Ma è del pari altrettanto noto ed acquisito che la pressione tributaria ha raggiunto ormai livelli che ben difficilmente consentirebbero prelevamenti nuovi tali da potere coprire le esigenze eccezionali cui il prestito è destinato. Ed in ogni modo eventuali prelevamenti fiscali straordinari derivanti dalla severa applicazione delle imposte straordinarie, saranno utili alla copertura degli oneri straordinari di bilancio, la cui entità purtroppo

crebbe normalmente sul corso dell'esercizio, come pure potrà giovare sulla stessa linea la ammissione al riscatto dell'imposta patrimoniale straordinaria, riaprendo il relativo termine scaduto: idea che in sede di Commissione fu enunciata autorevolmente.

Di prestiti obbligatori e forzosi che sono l'indice di situazioni disperate o prossime alla disperazione, non è il caso di parlare. L'Italia non si è avvicinata all'abisso ma se ne è faticosamente e coraggiosamente allontanata con una politica finanziaria i cui frutti sono evidenti e dei quali il più appariscente e meritorio è la stabilità monetaria.

Resta dunque soltanto il prestito volontario al quale non è a dubitare che il popolo italiano darà omaggio e solidarietà, così come ha sempre fatto per i prestiti precedenti.

Si è da taluno affacciata la domanda se non converrebbe fissare a priori la somma che col prestito si intende di realizzare. Ma, a prescindere che nelle emissioni di buoni del Tesoro poliennali, mai ciò è avvenuto, osterebbe a tale ipotesi il fatto che non essendo possibile determinare *a priori*, neppure in via approssimativa, di quale entità siano gli impegni straordinari che nel corso di due esercizi potranno e dovranno essere adempiuti e soddisfatti, è consequenziale la inopportunità di fissare preventivamente il limite della sottoscrizione. Può darsi, ed anzi è augurabile, che l'importo delle sottoscrizioni sia superiore alle necessità. Ma ciò finirà con risolversi in un beneficio sulla nostra situazione debitoria interna, imperocchè, a parte sempre il controllo della decisione parlamentare sull'uso delle somme, gli eventuali superi finiranno con andare a scomputo del debito fluttuante, che rappresenta una delle poste più preoccupanti del nostro debito pubblico.

È stato pure chiesto se non si vada contro ad una inflazione del debito pubblico interno con riflesso pesante sul bilancio per il pagamento degli interessi passivi. La preoccupazione, più che legittima, trova però confortevole

risposta nelle cifre, le quali dicono che il debito pubblico in se stesso considerato e con riferimento alla svalutazione monetaria è inferiore al prebellico. Al 31 dicembre 1939 il debito pubblico complessivo era di 154 miliardi: al 30 giugno 1950 di 2.500 miliardi, poco più di 16 volte tanto. Ognuno può, dal semplice raffronto, argomentare quanto lenta sia stata la sua ascesa in confronto alla ascesa di tutte le altre poste finanziarie e di prezzi. Costatazione che si riafferma nel confronto col debito pubblico esistente nel 1913 che era di 15 miliardi. Se è diminuita la dimensione quantitativa in confronto dello stato di fatto esistente anteriormente alla prima ed alla seconda guerra mondiale, è però peggiorata la sua composizione qualitativa, essendosi accresciuto in misura intensa e preoccupante il debito fluttuante che dai 49 miliardi del 31 dicembre 1939 è salito a 1894 miliardi al 30 giugno 1950. Onde, l'opportunistissima decisione di accettare in sottoscrizione del prestito al loro valore nominale i buoni ordinari che del debito fluttuante costituiscono la posta maggiore: oltre 722 miliardi al 30 giugno 1950.

Le altre modalità del prestito, principalissima quella dei vantaggi fiscali assicurati al nuovo titolo dall'articolo 3 del disegno di legge, vantaggi uguali a quelli che hanno accompagnato sia il prestito della Ricostruzione, sia il prestito della « Conversione », non hanno bisogno di particolare illustrazione.

Vengono pure apportate alcune lievi aggiunte e modifiche ai vari articoli, riguardanti esclusivamente la materialità dell'operazione e dirette a perfezionarne la struttura tecnica e di esecuzione.

Esse sono state suggerite dalle stesse Direzioni generali del Debito pubblico e del Tesoro.

E pertanto, alla stregua delle premesse, obiettive considerazioni, la Commissione si onora di raccomandare l'approvazione del disegno di legge.

BERTONE, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Durante gli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52 il Governo è autorizzato, con decreti del Presidente della Repubblica, promossi dal Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, a creare ed emettere nuove serie di Buoni del tesoro novennali a premio fruttanti l'annuo interesse del 5 per cento pagabile in due rate semestrali posticipate.

Il numero e l'ammontare dei premi, il prezzo di emissione dei Buoni, la durata delle pubbliche sottoscrizioni sono stabiliti con i decreti di cui al comma precedente.

Art. 2.

In pagamento dei buoni sottoscritti saranno accettati anche Buoni del tesoro ordinari al prezzo ed alle altre condizioni che saranno stabilite con decreti del Ministro per il tesoro.

Art. 3.

I titoli, gli interessi ed i premi relativi ai Buoni poliennali di cui alla presente legge sono esenti:

- a) da ogni imposta reale presente e futura;
- b) dalle imposte di successione e dalle imposte sul valore netto globale delle successioni;
- c) dalle imposte di registro, sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare;
- d) dalla imposta di manomorta.

Ai fini tutti di cui al presente articolo i titoli sono esenti da obbligo di denuncia, nè possono formare oggetto di accertamento d'ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, per l'imposta di manomorta e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Durante l'esercizio finanziario 1950-51 il Governo è autorizzato, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, a creare ed emettere una nuova serie di Buoni del tesoro novennali a premio fruttanti l'annuo interesse del 5 per cento pagabile in due rate semestrali posticipate.

Il numero e l'ammontare dei premi, il prezzo di emissione dei Buoni, la durata delle pubbliche sottoscrizioni e la decorrenza degli interessi sono stabiliti con i decreti di cui al comma precedente.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

I Buoni del tesoro novennali 5 per cento a premi, creati dalla presente legge, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico.

Alla emissione dei Buoni medesimi sono estese tutte le disposizioni che regolano il Gran Libro ed il servizio del Debito pubblico, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge.

I Buoni stessi sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli di Debito pubblico attualmente esistenti e perciò, come questi, sono accettati tutte le volte che, per disposizione legislativa o regolamentare, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali, provvisori o definitivi, o in genere depositi a garanzia in titoli del Debito pubblico dello Stato o, comunque, investimenti di capitali in siffatti titoli, sia per conto di persone fisiche, sia per conto di enti di qualsiasi natura.

I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi relativi concessi alle rendite del Debito pubblico.

I premi si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data da cui sono pagabili.

Art. 5.

Tutti gli atti e i documenti relativi, comunque, alle sottoscrizioni di cui alla presente legge, nonchè gli atti relativi alla costituzione di Consorzi per il collocamento di nuovi titoli, i conti e la corrispondenza dei Consorzi, sono esenti da tassa di registro, di bollo e di concessione governativa.

La spedizione dei nuovi titoli di cui alla presente legge alle Sezioni di tesoreria provinciale e quelle delle filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di provincia, alle filiali fuori dei capoluoghi medesimi, come pure quella da una ad altra delle filiali della Banca d'Italia e quelle delle filiali della Banca d'Italia agli istituti ed enti consorziali, sono effettuate in esenzione dalle tasse postali; analoga agevolazione si applica con il trasferimento dei titoli presentati in sottoscrizione. Saranno

Art. 4.

I Buoni del tesoro novennali 5 per cento a premi, considerati nella presente legge, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico.

Alla emissione dei Buoni medesimi sono applicabili tutte le disposizioni che regolano il Gran Libro ed il servizio del Debito pubblico, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge.

Identico.

Identico.

Identico.

Ai sottoscrittori dei Buoni possono essere rilasciati titoli provvisori per i quali è ammessa la procedura di ammortamento.

Art. 5.

Identico.

La spedizione dei nuovi titoli di cui alla presente legge alle Sezioni di tesoreria provinciale e quelle delle filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di provincia, alle filiali fuori dei capoluoghi medesimi, come pure quella da una ad altra delle filiali della Banca d'Italia e quelle delle filiali della Banca d'Italia agli istituti ed enti consorziali, sono effettuate in esenzione dalle tasse postali; analoga agevolazione si applica per il trasferimento dei titoli presentati in sottoscrizione. Saranno

osservate in ogni caso, le formalità da stabilirsi dal Ministro per il tesoro di intesa col Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da qualsiasi tassa e diritto spettanti all'erario e ad altri enti.

È del pari esente da tassa di bollo e di concessione governativa la denuncia di smarrimento di titoli provvisori e di ricevute, emessi e rilasciati a favore delle sottoscrizioni.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro stabilirà ogni altra condizione e modalità delle emissioni di cui alla presente legge; determinerà i limiti delle emissioni medesime in relazione ai risultati delle sottoscrizioni; stabilirà le norme e le modalità dei premi e delle loro estrazioni; provvederà alla stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative a detta emissione e per la costituzione ed a funzionamento di eventuali consorzi per il collocamento dei titoli e fisserà le caratteristiche dei titoli provvisori e definitivi.

Art. 7.

Alla spesa derivante dalla attuazione della presente legge si farà fronte per l'esercizio 1950-51 con una aliquota dei proventi della emissione dei Buoni poliennali di cui all'articolo 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

osservate in ogni caso, le formalità da stabilirsi dal Ministro per il tesoro di intesa col Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Identico.

È del pari esente da tassa di bollo e di concessione governativa la denuncia di smarrimento di titoli provvisori e di ricevute, rilasciati ai sottoscrittori.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro stabilirà ogni altra condizione e modalità della emissione di cui alla presente legge; stabilirà la data e le modalità di estrazione e di pagamento dei premi; provvederà alla stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative a detta emissione e per la costituzione ed il funzionamento di eventuali consorzi per il collocamento dei titoli e fisserà le caratteristiche dei titoli provvisori e definitivi.

Per agevolare le operazioni relative ai Buoni novennali di cui nel presente disegno, il Ministro per il tesoro potrà altresì disporre l'anticipato pagamento all'atto della sottoscrizione, della prima cedola semestrale di interessi sui buoni stessi.

Art. 7.

Identico.